



DECRETO N. 27 DEL 2 FEBBRAIO 2022

OGGETTO: HestAmbiente s.r.l. con sede legale in Trieste (TS), Via del Teatro n. 5. Impianto di incenerimento di rifiuti non pericolosi e sanitari a rischio infettivo con recupero energetico ubicato in Viale della Navigazione interna, 34, loc. S. Lazzaro – 35129 – Padova.

Autorizzazione Integrata Ambientale: Punto 5.2 dell'All. VIII alla Parte II del D. Lgs. n. 152/06 s.m.i. Modifica e riesame con valenza di rinnovo del decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 78 del 06.09.2017, ai sensi degli artt. 29-ter e 29-octies comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente atto, ai sensi della L.R. n. 4/2016 e della D.G.R. n. 568/2018, si rilascia l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto di incenerimento di rifiuti non pericolosi e sanitari a rischio infettivo gestito da HESTAMBIENTE SRL, da ricomprendere nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Il presente provvedimento inoltre costituisce riesame con valenza di rinnovo ai sensi dell'art. 29-octies comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dell'installazione nell'attuale configurazione (linee L1, L2 e L3) in applicazione della Decisione di esecuzione europea UE n. 2019/2010.

#### IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

PREMESSO che con il decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 78 del 06.09.2017 è stata rilasciata alla società HestAmbiente s.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A) all'impianto di incenerimento di rifiuti non pericolosi e sanitari a rischio infettivo con recupero energetico ubicato in Viale della Navigazione interna, 34, loc. S. Lazzaro a Padova;

RICHIAMATI il decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 2 del 08.01.2018 che aggiorna il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale per rendere esplicita la possibilità di effettuare l'operazione di deposito preliminare (R13) dei rifiuti generati nell'impianto dall'incenerimento e dal trattamento delle acque reflue di processo;

il decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 48 del 29.06.2018 che aggiorna il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale per la correzione di errori materiali negli Allegati B e C, nonché per meglio precisare i contenuti dei punti 23 e 47 della medesima autorizzazione;

il decreto del Diretto della Direzione Ambiente n. 567 del 30.06.2021 con cui si è proceduto al riesame parziale del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale a seguito degli approfondimenti tecnici condotti sulle procedure di acquisizione, validazione ed elaborazione dei dati del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni, riguardante in particolare i tempi di combustione dei rifiuti presenti sulla griglia;

#### Iter procedura art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006

VISTA l'istanza acquisita al protocollo regionale con n. 522740 del 09.12.2020 e successivamente perfezionata con nota del 21.12.2020 acquisita con prot. n. 542364, con la quale il proponente HESTAMBIENTE Srl (con sede legale in via del Teatro, n. 4 in Comune di Trieste – CF e P.IVA 01266190329) ha richiesto, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. n. 4/2016 (DGR n. 568/2018), l'attivazione del procedimento finalizzato all'acquisizione del provvedimento autorizzatorio unico regionale;

*Mod. B - copia*



- PRESO ATTO** che tra i titoli abilitativi richiesti il proponente ha richiesto il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- PRESO ATTO** che, in allegato all'istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale, il proponente ha provveduto a inviare gli elaborati progettuali finalizzati al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, integrati con le note acquisite agli atti del protocollo della Regione del Veneto con
- prot. nn. 82714-82721-82731-82743-82749-82759-82763 del 22.02.2021,
  - prot. n. 352412 del 06.08.2021,
  - prot. n. 535030 del 15.11.2021;
- VISTA** la nota prot. n. 94926 del 01.03.2021, a firma del Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio, con la quale è stata comunicata la conclusione della fase di verifica dell'adeguatezza e completezza documentale prevista dal comma 3 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e si è provveduto alla pubblicazione sul sito web dell'avviso al pubblico di cui al comma 2 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. ed alla conseguente comunicazione dell'avvio del procedimento;
- VISTE** le note prot. n. 399042 del 10.09.2021 e n. 542017 del 18.11.2021 con le quali il Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ha provveduto a convocare ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990 e s.m.i., la conferenza di servizi di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e alla DGR n. 568/2018 per il rilascio del provvedimento di VIA (a valle dell'eventuale espressione del parere favorevole del Comitato tecnico regionale VIA) e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto e richiesti dal proponente;
- PRESO ATTO** del parere n. 170 del 29.11.2021 con il quale il Comitato Tecnico Regionale V.I.A. ha espresso all'unanimità dei presenti, parere favorevole al rilascio del provvedimento di VIA per la capacità nominale ed il carico termico nominale nonché per il quantitativo massimo annuo di rifiuti trattabili presso l'installazione dettagliati nel medesimo parere, subordinatamente al rispetto delle condizioni da recepire in sede di autorizzazione integrata ambientale, nonché delle condizioni ambientali riportate nel parere in questione
- VISTI** gli esiti della Conferenza dei Servizi decisoria del 06.12.2021, di cui il verbale trasmesso con nota n. 607221 del 29.12.2021, successivamente aggiornato con note prot. n. 611179 del 31.12.2021 e prot. n. 39760 del 28.01.2022, ed, in particolare, l'allegato n. 4 *Relazione istruttoria e proposta di prescrizioni per l'Autorizzazione Integrata Ambientale*;
- CONSIDERATO** che, nella seduta del 06.12.2021, la Conferenza di Servizi, registrato il voto favorevole di tutti gli aventi diritto ad eccezione del voto non favorevole del rappresentante del Comune di Padova, si è determinata favorevolmente, sulla base delle posizioni prevalenti ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990, in ordine al rilascio del provvedimento di VIA sul progetto e sull'approvazione del progetto in oggetto ed al rilascio dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente, subordinatamente al rispetto delle specifiche prescrizioni riportate nei relativi pareri;
- RITENUTO** di comprendere nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'Allegato IX alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
- o autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;
  - o autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V, Titolo I del D.Lgs. n. 152/2006;
  - o autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del D.Lgs. n. 152/2006 e del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- VISTA** la Decisione di esecuzione (UE) 2019/2010 della Commissione europea del 12 novembre 2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 3 dicembre 2019, con cui sono state definitivamente approvate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT Conclusions) per l'incenerimento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;



- CONSIDERATO che la presente autorizzazione costituisce riesame ai sensi dell'art. 29-*octies* comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dell'installazione nell'attuale configurazione con le linee L1, L2 e L3 in applicazione della succitata Decisione di esecuzione europea UE n. 2019/2010;
- CONSIDERATO che l'istruttoria ha positivamente valutato l'applicazione delle migliori tecniche disponibili in relazione alle *BAT Conclusions 2019/2010* per l'installazione nell'attuale configurazione e pertanto si ritiene adempiuto quanto previsto al comma 3, lett. a) dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- DATO ATTO che sulla base della BAT n. 25 per le linee esistenti il gestore dovrà garantire il rispetto dei BAT-AEL per le emissioni convogliate di metalli e metalloidi entro i tempi previsti dalla norma;
- CONSIDERATO che l'istruttoria ha positivamente valutato l'applicazione delle migliori tecniche disponibili in relazione alle *BAT Conclusions 2019/2010* per l'installazione nella configurazione di progetto;
- CONSIDERATO che il quadro progettuale dell'installazione corrisponde a quanto descritto nell'apposito paragrafo del parere n. 170 del 29.11.2021, come modificato dalle valutazioni e dalle condizioni ambientali espresse nel medesimo parere;
- RILEVATO che le condizioni ambientali n. 1, 2, 5, 6, 8, 10 del parere n. 170 del 29.11.2021 sono state recepite e/o coordinate nel presente provvedimento, assieme alle indicazioni contenute nei paragrafi: 7.2 Quadro amministrativo, 7.3.7 Emissioni in atmosfera, 7.3.8 Gestione acque, 7.4.1.3 Conclusioni finali (Quadro ambientale del fattore atmosfera) e 7.4.7.1 Rumore;
- RITENUTO sulla base delle valutazioni espresse nei paragrafi 7.3.2. Trattamento PFAS e 7.3.6. Rifiuti trattati del parere n. 170 del 29.11.2021 di integrare l'elenco relativo ai rifiuti ammessi in impianto, riportato nell'Allegato A del presente provvedimento, con i seguenti rifiuti: EER 070512, EER 190203, EER 190206;
- CONSIDERATO a seguito della mancata approvazione del trattamento dei rifiuti liquidi contenenti PFAS, tra cui il percolato di discarica (EER 190703), di richiedere l'aggiornamento di specifici elaborati progettuali;
- RITENUTO alla luce di quanto sopra, di non aggiornare gli Allegati B e C al presente provvedimento;
- RITENUTO di chiedere, ai sensi dell'art. 237-*quattordecies*, comma 6, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e in accordo con la BAT n. 3 della Decisione UE n. 2019/2010, il punto di misurazione e registrazione in continuo della temperatura dei gas per la Linea L4 al fine dell'aggiornamento dell'Allegato E al presente provvedimento.
- RITENUTO in relazione alla gestione della modifica della rete di captazione e collettamento delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia, di richiedere un aggiornamento della planimetria delle reti fognarie e degli scarichi idrici, integrandola con la separazione delle reti di raccolta delle acque meteoriche e delle aree sottese alle diverse linee, indicando i volumi di stoccaggio delle acque meteoriche in progetto e dei necessari collegamenti all'impianto di depurazione, nonché l'esatta ubicazione dei pozzetti fiscali;
- RITENUTO di demandare al parere n. 170 del 29.11.2021 del Comitato VIA gli aspetti illuminotecnici del progetto in quanto gli stessi sono stati valutati secondo le indicazioni di cui alla L.R. n. 17 del 7 agosto 2009 recante: *"Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.*
- RITENUTO di confermare la prescrizione relativa al controllo radiometrico su tutti i rifiuti conferiti in impianto e la relativa procedura;
- RITENUTO di aggiornare le prescrizioni sugli aspetti tecnici relativi ai punti di prelievo nei camini, ai requisiti tecnici del sistema di monitoraggio e controllo delle emissioni in atmosfera e di confermare le prescrizioni relative alla verifica di sussistenza della qualifica dell'operazione R1;
- RICHIAMATO il principio di "autosufficienza e prossimità" di cui all'art. 182-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;



- RICHIAMATO** l'art. 8 delle norme tecniche del vigente Piano Regionale dei rifiuti Urbani e Speciali al fine di dare attuazione ai succitati principi di "autosufficienza e prossimità", che stabilisce che i Gestori degli impianti di recupero sono tenuti a dare priorità ai conferimenti di rifiuti urbani relativi al proprio bacino territoriale, ivi compreso il "conferimento e smaltimento dei sovvalli e degli scarti provenienti dagli impianti di trattamento di rifiuti urbani di qualsivoglia tecnologia";
- RICHIAMATI** gli indirizzi tecnici previsti della DGR n. 445 del 06.04.2017 recante "Indirizzi tecnici per la corretta classificazione dei rifiuti prodotti da attività di pretrattamento dei rifiuti urbani non differenziati in attuazione della pianificazione regionale di settore, Decreto legislativo n. 152/2006 s.m.i., legge regionale n. 52/2012 e delibera del Consiglio regionale n. 30/2015";
- DATO ATTO** che la capacità di trattamento dell'installazione è prioritariamente a servizio del conferimento di rifiuti urbani relativi all'ambito territoriale regionale, di cui alla L.R. n. 52 del 31.12.2012, di rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi, nonché di rifiuti sanitari e di rifiuti decadenti dall'esercizio dei servizi pubblici locali situati nel territorio regionale;
- DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 182, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fatta eccezione per le accertate situazioni di necessità ed emergenza eventualmente correlate ad accordi regionali o internazionali, l'installazione non potrà smaltire i rifiuti urbani e gli scarti e i sovvalli derivanti da attività di pretrattamento dei rifiuti urbani provenienti da fuori regione;
- RITENUTO** di affidare all'"Osservatorio ambientale sull'inceneritore e sulla gestione rifiuti", istituito nel 2011 dal Comune di Padova con il fine di "favorire la divulgazione, più ampia possibile e in forma accessibile e comprensibile a tutto il pubblico, delle relazioni e delle indagini ambientali periodiche sullo stato dell'ambiente", la divulgazione dei dati relativi al funzionamento dell'impianto;
- RITENUTO** che i gruppi elettrogeni di emergenza rientrano tra i dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza come definiti all'art. 270 comma 5 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e pertanto non sono sottoposti al Titolo I della Parte V dello stesso;
- DATO ATTO** di demandare al parere n. 170 del 29.11.2021 del Comitato VIA gli aspetti illuminotecnici del progetto in quanto gli stessi sono stati valutati secondo le indicazioni di cui alla L.R. n. 17 del 7 agosto 2009, sostituendo così le prescrizioni riguardanti tale materia riportate nel decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 78 del 06.09.2017;

Parere di ARPAV sul Piano di Monitoraggio e Controllo

- PRESO ATTO** del parere favorevole espresso in Conferenza di Servizi del 06.12.2021 dal rappresentante di ARPAV al Piano di Monitoraggio e Controllo, agli atti con prot. n. 2021 - 0110631/U del 06.12.2021 (prot. reg. n. 577511 del 10.12.2021);
- CONSIDERATO** che con il succitato parere si conferma l'approvazione e applicazione del Piano di Monitoraggio e Controllo Rev. 4 del 18.12.2017, trasmesso con nota prot. n. 1677 del 19.12.2017 ed acquisita al prot. regionale n. 532131 del 20.12.2017, integrato dal Protocollo Analitico per la verifica periodica del PCI dei rifiuti e comprensivo della procedura TV01XXPTRT00104;
- PRESO ATTO** che sono state dettagliate le richieste di aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo secondo le seguenti scadenze:
- entro il 30.06.2023 per l'adeguamento alle BAT Conclusions,
  - entro 6 mesi prima dell'entrata in esercizio provvisorio della Linea L4,
  - alla messa in esercizio definitiva della Linea L4;
- RITENUTO** di inserire le richieste di aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo in specifiche prescrizioni del presente provvedimento;

Parere del gestore della pubblica fognatura

- PRESO ATTO** del parere favorevole finalizzato al rilascio del provvedimento di realizzazione e esercizio del progetto, rilasciato da AcegasApsAmga in qualità di gestore della pubblica fognatura con nota del 02.12.2021 prot. n. 153349 (prot. reg. n. 570102 del 06.12.2021), in cui il gestore della



fognatura evidenzia la necessità di definire, in sede di progettazione esecutiva, gli aspetti tecnici per l'esercizio dello scarico delle acque reflue;

Verifica della sussistenza dell'obbligo di presentare la relazione di riferimento

- VISTO l'allegato C14 *Verifica sussistenza Relazione di Riferimento* della documentazione relativa all'Autorizzazione Integrata Ambientale, con cui il gestore ha trasmesso le proprie valutazioni in ordine alla verifica sulla sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-bis) del D. Lgs. n. 152/06 s.m.i., ai sensi di quanto stabilito dal D.M. n. 95 del 15.04.2019;
- PRESO ATTO delle risultanze della verifica, con cui il gestore esclude la necessità di predisporre la relazione di riferimento;
- RITENUTO che, secondo quanto indicato al punto 5 della Circolare del MATTM del 14.11.2016, recante "Criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46.", ARPAV, in qualità di ente di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, potrà verificare quanto riportato dalla ditta nell'ambito degli ordinari controlli dell'AIA;

Ottemperanza di quanto richiesto nel decreto n. 567 del 30.06.2021

- VISTO che, in attuazione a quanto previsto dal decreto n. 567 del 30.06.2021, il gestore con nota prot. n. 1732 del 28.12.2021 (acquisita al prot. regionale n. 604979 in pari data) ha comunicato che sono state completate le modifiche ed integrazioni richieste sulle tre linee e sul software che gestisce i dati registrati dal Sistema di Monitoraggio e Controllo in continuo delle Emissioni (SME) e che tali modifiche saranno rese operative il 03.01.2022;
- RILEVATO che è in corso di revisione il manuale di gestione delle SME per recepire le modifiche richieste con il decreto n. 567 del 30.06.2021, come prescritto al punto 5 del medesimo decreto;
- RITENUTO di prescrivere nel presente provvedimento l'invio del manuale aggiornato come rilevato al punto precedente;
- DATO ATTO che l'impianto di incenerimento di rifiuti non pericolosi e sanitari a rischio infettivo con recupero energetico sito in Viale della Navigazione interna, 34, loc. S. Lazzaro – 35129 – Padova non è soggetto a notifica ai sensi del decreto legislativo n. 105/2015;
- ATTESO che la società HestAmbiente s.r.l. risulta regolarmente iscritta nella "white list" della Prefettura di Trieste conformemente all'art. 53 della Legge n. 190 del 2012;
- DATO ATTO che il gestore risulta in possesso di regolare certificazione UNI EN ISO 14001:2004 e registrazione EMAS;
- PRESO ATTO che sussistono le condizioni per procedere al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- VISTO il decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.;
- VISTA la Legge regionale n. 4/2016 e la DGR n. 568/2018;
- VISTA la Legge regionale n. 3/2000 e s.m.i.;
- RILEVATO che sulla base della documentazione depositata agli atti nel corso del procedimento finalizzato all'acquisizione del provvedimento autorizzatorio unico regionale non sono emersi elementi ostativi al rilascio di un nuovo provvedimento di A.I.A. a favore della società HestAmbiente s.r.l.;
- RITENUTO di revocare e sostituire con il presente provvedimento il decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 78 del 6 settembre 2017, nonché, i successivi decreti n. 2 del 8 gennaio 2018, n. 48 del 29 giugno 2018 e n. 567 del 30 giugno 2021



## DECRETA

Termini dell'autorizzazione

1. Di rilasciare alla Ditta HestAmbiente s.r.l., (P. Iva n. 01266190329), con sede legale in Trieste (TS), Via del Teatro n. 5, l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'impianto di *incenerimento di rifiuti non pericolosi e sanitari a rischio infettivo con recupero energetico* ubicato in Viale della Navigazione interna, 34, loc. S. Lazzaro – 35129 – Padova, catastalmente censito al Foglio n. 95 del Comune di Padova, mappali n. 155, 80, 74, 75, 101 e 157, per l'attività individuata al Punto 5.2 lettera a) dell'Allegato VIII alla Parte II del D. lgs. n. 152/06 s.m.i.; la Ditta medesima, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera r-bis) del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., è il Gestore dell'impianto.
2. Di comprendere nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'Allegato IX alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
  - 2.1 autorizzazione unica per gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, ai sensi della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;
  - 2.2 autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V, Titolo I del D.Lgs. n. 152/2006;
  - 2.3 autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del D.Lgs. n. 152/2006 e del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque.
3. Di prevedere il successivo riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento secondo le modalità previste dall'art. 29-*octies* del D.Lgs. n. 152/2006; in ogni caso la Ditta, in conformità al comma 3 dell'art. 29-*octies*, è tenuta a presentare la documentazione richiesta per il riesame con valenza di rinnovo dell'AIA entro **16 (sedici) anni** dalla data di rilascio del presente provvedimento, in quanto l'installazione risulta essere registrata EMAS, con le seguenti precisazioni:
  - in caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della registrazione EMAS e di certificazione ISO 14001, i termini di presentazione per il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di **10 (dieci) anni**, ovvero **12 (dodici) anni** nel caso di solo mancato rinnovo e/o revoca della Registrazione EMAS, a partire della data di rilascio del presente provvedimento;
  - il Gestore è tenuto a comunicare alla Regione del Veneto, alla Provincia di Padova, al Comune di Padova ed all'ARPAV competente per territorio, l'avvenuto rinnovo della registrazione EMAS e/o di certificazione ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa;
  - Il Gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Provincia di Padova, Comune di Padova e ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche della registrazione EMAS e/o della certificazione ISO 14001, nonché dell'eventuale mancato rinnovo.
4. Di autorizzare la realizzazione dell'intervento di "Ammodernamento impiantistico con realizzazione di nuova Linea 4 e dismissione Linee 1 e 2" dell'inceneritore San Lazzaro di Padova; dalla messa in esercizio definitivo della Linea 4 il carico termico massimo è di **87,2 MW**, la capacità nominale di trattamento e il carico termico nominale delle linee sono le seguenti:
  - Linea 3 da **43,6 MW: 12,50 t/h** con un potere calorifico inferiore (p.c.i.) dei rifiuti di 12,5 MJ/kg, pari a 300 t/g;
  - Linea 4 da **43,6 MW: 12,50 t/h** con un potere calorifico inferiore (p.c.i.) dei rifiuti di 12,5 MJ/kg, pari a 300 t/g;per un quantitativo massimo annuo di rifiuti trattabili presso l'installazione pari a 219.000 t/anno.
5. Fino all'avvio dell'esercizio provvisorio della Linea 4 il carico termico massimo di esercizio delle linee di incenerimento è di **79,9 MW**, la capacità nominale di trattamento e il carico termico nominale per ciascuna linea sono i seguenti:
  - Linea 1 da **18,2 MW: 6,25 t/h** con un potere calorifico inferiore (p.c.i.) dei rifiuti di 10,5 MJ/kg, pari a 150 t/g;
  - Linea 2 **18,2 MW: 6,25 t/h** con un potere calorifico inferiore (p.c.i.) dei rifiuti di 10,5 MJ/kg, pari a 150 t/g;
  - Linea 3 da **43,6 MW: 12,50 t/h** con un potere calorifico inferiore (p.c.i.) dei rifiuti di 12,5 MJ/kg, pari a 300 t/g;per un quantitativo massimo annuo di rifiuti trattabili presso l'installazione pari a 219.000 t/anno.

Messa in esercizio provvisorio e collaudo funzionale della nuova Linea 4

6. Per la messa in esercizio provvisorio della Linea 4, secondo il cronoprogramma depositato, la Ditta - in conformità a quanto stabilito dall'art. 25, comma 3, della L.R. n. 3/2000 e della DGR n. 2794/2010 - dovrà presentare al Comune di Padova, all'ARPAV, alla Provincia di Padova e alla Regione del Veneto la seguente documentazione:
- la dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato, che dovrà rispondere anche alla verifica prevista dall'art. 237-*octies*, comma 8, per gli impianti di incenerimento;
  - la data di messa in esercizio della Linea 4 dovrà essere trasmessa con un anticipo di almeno quindici giorni. Il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio provvisorio e la messa a regime dell'impianto (esercizio definitivo) è di 6 mesi, suddivisi nei primi 90 giorni di "avviamento" e i successivi 90 di "marcia provvisoria";
  - la documentazione attestante l'adeguamento delle garanzie finanziarie a favore della Provincia di Padova, in conformità a quanto previsto dalla norma nazionale e regionale per la gestione dei rifiuti;
  - l'aggiornamento del PMC/PGO Rev. 00 del 15.10.2020 per quanto concerne la configurazione "fase transitoria" e "fase di progetto (L3+L4)" comprendendo la trasmissione di report settimanali a rendiconto dei quantitativi di rifiuti gestiti nella L4, suddivisi per CER. Tale aggiornamento deve essere inviato almeno 6 mesi prima della data di messa in esercizio provvisorio della Linea 4;
  - il nominativo del Tecnico Responsabile dell'installazione.
7. **Entro centottanta giorni dalla data di messa in esercizio provvisorio** della Linea 4, di cui al punto precedente, salvo proroga accordata su motivata istanza dell'interessato, deve essere presentata alla Regione del Veneto, alla Provincia di Padova, Comune di Padova e all'ARPAV competente per territorio la seguente documentazione:
- il certificato di collaudo funzionale, predisposto secondo le modalità previste dalla L.R. 3/2000 e comprensivo di una relazione relativa ai controlli previsti dall'art. 237-*quattordices*, comma 8, per gli impianti di incenerimento (dettagliando in particolare il calcolo del tempo di permanenza dei fumi in camera di post-combustione);
  - il Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato per la configurazione di progetto (L3 e L4) e integrato con l'aggiornamento del "Protocollo tecnico-analitico per la verifica periodica del PCI dei rifiuti" che costituisce addendum al PMC/PGO, l'aggiornamento del Piano di gestione delle condizioni di esercizio anomale (OTNOC) ai sensi della BAT n. 18 della Decisione di Esecuzione UE 2019/2010 e il P&I di dettaglio della Linea 3 e della Linea 4;
  - i dati relativi alle emissioni, afferenti alla messa a regime della Linea 4, per i parametri previsti alle tabelle B1, B2 e B3 dell'**Allegato D** al presente provvedimento, campionati nel periodo continuativo di marcia controllata, fissato in **15 giorni**; i campionamenti e le analisi dovranno essere effettuati da un laboratorio accreditato UNI EN 17025;
  - il punto di misurazione e registrazione in continuo delle temperature dei gas per la Linea 4 al fine dell'aggiornamento dell'**Allegato E** del presente provvedimento;
  - una relazione attestante l'effettivo utilizzo delle linee nel periodo di esercizio provvisorio della Linea 4.

A seguito della presentazione della documentazione sopraelencata, l'Autorità Competente si riserva la facoltà di aggiornare/riesaminare il presente provvedimento.

Adempimenti a seguito del parere del Comitato Tecnico Regionale VIA n. 170 del 29.11.2021

8. In attuazione della condizione ambientale n. 1 del parere del Comitato Tecnico Regionale VIA n. 170 del 29.11.2021, entro **centottanta giorni dalla pubblicazione** del presente provvedimento il gestore è tenuto a trasmettere una relazione tecnica comprensiva di un cronoprogramma degli interventi e delle modalità gestionali necessarie per l'adeguamento della Linea L3 ai limiti emissivi contenuti nella tabella B1, B2 e B3 dell'**Allegato D**. I succitati limiti dovranno essere rispettati per la Linea 3, **entro 2 anni dalla pubblicazione** del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui questa autorizzazione è parte integrante.
9. In attuazione della condizione ambientale n. 2 del parere del Comitato Tecnico Regionale VIA n. 170 del 29.11.2021, dalla data di messa in esercizio provvisorio della Linea 4 di cui al punto 6, nella fase di



“avviamento” della Linea 4, per un periodo massimo di 90 giorni, è consentito l’esercizio di una delle linee L1 o L2 in concomitanza con le linee L3 e L4; nei successivi 90 giorni di “marcia provvisoria” è consentito l’esercizio delle sole linee L3 e L4. Durante tutto il periodo di esercizio provvisorio della Linea 4 (6 mesi) è consentito il funzionamento di entrambe le linee L1 e L2 solo in sostituzione delle linee L3 e L4 nei periodi di arresto/fermata.

10. **Entro un anno dalla pubblicazione** del presente provvedimento, in conformità alla condizione ambientale n. 8 del parere di compatibilità ambientale n. 170 del 29.11.2021, la Società è tenuta a presentare una proposta di PMA in cui tener conto di tutte le indicazioni riportate nel sopra citato parere del Comitato Tecnico Regionale VIA.
11. **Entro un anno dalla pubblicazione** del presente provvedimento la ditta è tenuta a effettuare una prova di prestazione su tutte le linee in esercizio al fine di determinare l’efficienza elettrica lorda dell’impianto di incenerimento, come previsto dalla BAT n. 20 della Decisione n. 2019/2010. **Entro sei mesi dalla data di messa in esercizio definitiva della Linea 4**, dovrà essere effettuata la medesima prova per la nuova linea. Deve essere data evidenza delle verifiche eseguite, volte a individuare eventuali tecniche per aumentare l’efficienza energetica dell’installazione, nel progetto per lo sfruttamento del cascame termico, di cui alla condizione ambientale n. 5 del parere Comitato Tecnico Regionale VIA n. 170 del 29.11.2021. I risultati dovranno essere inviati contestualmente alla trasmissione della prima relazione tecnica annuale successiva all’esecuzione delle prove, prevista al punto 60.
12. **Entro un mese dalla data di messa in esercizio definitiva della linea 4**, il gestore è tenuto all’avvio della demolizione delle linee 1 e 2 secondo il progetto approvato e in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente, come previsto dal parere del Comitato Tecnico Regionale VIA n. 170 del 29.11.2021. **Entro sei mesi dal termine dei lavori** la Società deve trasmettere la relazione tecnica conclusiva, prevista nella condizione n. 10 del succitato parere, in cui dare evidenza anche del rispetto di quanto previsto dall’art. 29-sexies comma 9-quinquies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..
13. Con riferimento all’approvazione del progetto di “Ammodernamento impiantistico con realizzazione nuova Linea 4 e dismissione Linee 1 e 2 del termovalorizzatore di Padova”, Prog. 72/2020, non è consentito l’incenerimento di rifiuti liquidi, tra cui il percolato di discarica EER 190703. La Società **entro 90 giorni dalla pubblicazione** del presente provvedimento dovrà trasmettere alla Regione del Veneto – Direzione Ambiente e Transizione Ecologica un aggiornamento della planimetria delle aree di stoccaggio dei rifiuti nella configurazione di progetto.
14. Con riferimento all’approvazione del progetto di “Ammodernamento impiantistico con realizzazione nuova Linea 4 e dismissione Linee 1 e 2 del termovalorizzatore di Padova”, Prog. 72/2020, la Società **entro 90 giorni dalla pubblicazione** del presente provvedimento dovrà trasmettere alla Regione del Veneto – Direzione Ambiente e Transizione Ecologica un aggiornamento della planimetria delle reti fognarie e degli scarichi idrici, integrandola con la separazione delle reti di raccolta delle acque meteoriche e delle aree sottese alle diverse linee di collettamento, indicando i volumi di stoccaggio delle acque meteoriche in progetto e dei necessari collegamenti all’impianto di depurazione, nonché l’esatta ubicazione dei pozzetti fiscali.

Rifiuti avviabili a trattamento in impianto, operazioni autorizzate e stoccaggi

15. Ai sensi degli Allegati B e C alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i. di autorizzare la Ditta ad effettuare, nelle linee di incenerimento le seguenti operazioni:
  - a. deposito preliminare [D15], ovvero messa in riserva [R13], di rifiuti non pericolosi, funzionale alle successive operazioni di incenerimento;
  - b. utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia [R1];
  - c. smaltimento rifiuti mediante incenerimento a terra [D10];
  - d. deposito preliminare [D15], ovvero messa in riserva di rifiuti [R13], dei rifiuti derivanti dall’incenerimento e dal trattamento degli effluenti gassosi.
16. Di autorizzare la Ditta a gestire presso l’installazione le tipologie di rifiuto di cui all’**Allegato A** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante.





17. Di autorizzare le quantità massime di rifiuti stoccabili in installazione riportate nell'**Allegato B** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante. In particolare, la gestione dei rifiuti in ingresso all'impianto dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:
- rifiuti urbani e rifiuti speciali: dopo l'accettazione devono essere avviati allo stoccaggio diretto in fossa (come indicato in **Allegato C** al presente decreto, posizioni 1 e 2); non è consentito lo stoccaggio in altre aree dell'impianto.
  - rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (privi di altre caratteristiche di pericolo di cui all'allegato I alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006, opportunamente conferiti in contenitori sigillati ed integri): dopo l'accettazione, devono essere travasati dal mezzo di trasporto ai nastri trasportatori dedicati, con possibilità di essere stoccati, per un periodo di tempo strettamente necessario, sotto il profilo tecnico, al caricamento sui nastri e, comunque, non oltre 5 giorni, in un cassone scarrabile contraddistinto dalla scritta "ROT 18.XX.XX". Tale cassone è posto all'interno di un locale coperto in prossimità del sistema di caricamento della linea 3 o delle linee 1 e 2 (come indicato in **Allegato C** al presente decreto, posizione 3). Le operazioni di travaso dai mezzi di trasporto al cassone dei rifiuti confezionati devono, pertanto, avvenire all'interno del locale che ospita i nastri trasportatori o, comunque, in area dotata di tettoia atta a garantire la protezione da acque meteoriche.
  - rifiuti costituiti da farmaci (opportunamente conferiti in contenitori sigillati ed integri): dopo l'accettazione, devono essere travasati dal mezzo di trasporto ai nastri trasportatori dedicati, con possibilità di essere stoccati, per un periodo di tempo strettamente necessario, sotto il profilo tecnico, al caricamento sui nastri e, comunque, non oltre 5 giorni, in un cassone scarrabile posto all'interno di un locale coperto in prossimità del sistema di caricamento della linea 3 o delle linee 1 e 2 (come indicato in **Allegato C** al presente decreto, posizione 3). Le operazioni di travaso dai mezzi di trasporto al cassone dei rifiuti confezionati devono, pertanto, avvenire all'interno del locale che ospita i nastri trasportatori o, comunque, in area dotata di tettoia atta a garantire la protezione da acque meteoriche.
  - rifiuti "non conformi" per tipologia o dimensioni che risultino non processabili: devono essere stoccati provvisoriamente in apposita area dedicata (come indicato in **Allegato C** al presente decreto, posizione 13) e successivamente inviati ad opportune operazioni in impianti terzi autorizzati. Su questi rifiuti, che continueranno ad essere classificati come rifiuti urbani, potranno essere effettuate operazioni R13: messa in riserva di rifiuti e D15: deposito preliminare inteso come stoccaggio di rifiuti connessi e funzionali all'impianto di incenerimento, a seconda del destino finale a cui gli stessi saranno avviati.
18. Il sistema di rilevazione della radioattività posto nella zona di ingresso dei rifiuti deve garantire la verifica su tutti i rifiuti conferiti in impianto e deve essere mantenuto sempre in piena efficienza e funzionalità. Nei casi in cui detto sistema risultasse irrimediabilmente fuori servizio, a causa di guasti accidentali, per i rifiuti in ingresso il gestore è tenuto a utilizzare strumenti portatili di rilevamento e ad adottare gli opportuni protocolli gestionali, definiti nel PMC, atti ad annullare, o comunque ridurre al minimo, il rischio.

#### Rifiuti prodotti dall'attività di incenerimento

19. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 237-*sexiesdecies* del D. Lgs. 152/2006, sui rifiuti prodotti dall'impianto, preliminarmente al loro avvio a riciclaggio o smaltimento, dev'essere effettuata un'opportuna analisi tesa a stabilire le caratteristiche fisiche e chimiche, nonché, il potenziale inquinante dei vari residui. L'analisi deve riguardare l'intera frazione solubile e la frazione solubile dei metalli pesanti. In particolare, come previsto dalla BAT n. 14 della Decisione UE n. 2019/2010, le scorie e le ceneri pesanti prodotte dal processo di incenerimento non possono presentare un tenore di incombusti totali, misurato come carbonio organico totale (TOC), superiore al 3% in peso, o una perdita per ignizione superiore al 5% in peso sul secco. Tale verifica deve essere effettuata, come previsto dalla BAT n. 7 della Decisione UE n. 2019/2010, almeno ogni tre mesi.
20. Durante l'esercizio dell'installazione le scorie, le ceneri e i rifiuti derivanti dal trattamento degli effluenti gassosi dovranno essere stoccati, in attesa dello smaltimento, nelle aree individuate nell'**Allegato C** al presente provvedimento; dovrà essere posta la massima attenzione al fine di contenere ogni possibile trasporto eolico delle polveri, in particolare i contenitori utilizzati per la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'attività di incenerimento (es. big-bag) dovranno avere caratteristiche tali da garantire la tenuta delle polveri; le eventuali acque di dilavamento delle zone di stoccaggio dovranno essere coltettate ed



inviata al trattamento presso l'impianto di depurazione. In ottemperanza alla BAT n. 35 della Decisione UE n. 2019/2010 le ceneri pesanti e i residui dal trattamento degli effluenti gassosi dovranno essere movimentati e trattati separatamente.

21. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 237-*sexiesdecies* del D. Lgs. 152/2006 i residui prodotti durante il funzionamento dell'impianto, intesi come tali qualsiasi materiale liquido o solido, comprese le scorie e le ceneri pesanti, le ceneri volanti e la polvere di caldaia, i prodotti solidi di reazione derivanti dal trattamento del gas, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue, i catalizzatori esauriti e il carbone attivo esaurito, dovranno essere ridotti in quantità e pericolosità al minimo e, laddove tecnicamente possibile, avviati a forme appropriate di riciclaggio e o recupero.

#### Emissioni in atmosfera

22. Di autorizzare le emissioni in atmosfera che avvengono attraverso il camino indicato con la sigla E2 che ospita le tre canne delle linee 1, 2 e 3 e ospiterà anche quella della Linea 4 (vedi planimetria in **Allegato C**). Il camino ha le seguenti caratteristiche:

Camino - canna (sigla)	Altezza dal suolo (m)	Area Sezione di uscita (m <sup>2</sup> )	Portata (Nm <sup>3</sup> /h)
E 2 - L1	80	1,77	50.000
E 2 - L2	80	1,77	50.000
E 2 - L3	80	3,14	120.000
E 2 - L4	80	3,14	120.000

23. Le emissioni in atmosfera dei camini riportati al punto precedente dovranno rispettare i valori limite di emissione previsti dall'**Allegato D** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante. I valori limite di emissione, ivi previsti, si applicano ai periodi di effettivo funzionamento dell'impianto con l'esclusione dei periodi di avviamento e di arresto se non vengono inceneriti rifiuti. Il gestore è tenuto comunque ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
24. Le caratteristiche, il posizionamento, il numero minimo dei tronchetti di prelievo per la misura e il campionamento delle emissioni dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008, come previsto al paragrafo 3.5 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs 152/2006 "Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni". Il gestore dovrà:
- eeguire il test di omogeneità di cui al paragrafo 8.3 della EN 15259:2008. Tale documentazione deve essere redatta da un laboratorio qualificato ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018;
  - garantire l'accessibilità ai punti di misura per lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro. In particolare la piattaforma di lavoro per il campionamento delle emissioni dovrà soddisfare i requisiti di cui alla norma UNI EN 15259:2008.
25. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni in atmosfera, di taratura della strumentazione, nonché le procedure di acquisizione, validazione, elaborazione ed archiviazione dei dati, sono quelli previsti dalla lettera C dell'Allegato 1 al Titolo III-*bis* della Parte IV, per quanto non previsto dall'Allegato VI alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., e altresì specificati nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC - Rev. 4 del 18.12.2017) trasmesso con nota prot. n. 1677 del 19.12.2017 ed acquisita al prot. regionale n. 532131 del 20.12.2017, che è parte integrante del presente provvedimento.
26. Ai sensi dei commi 3 e 5 dell'art. 237-*quattordices* del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e in accordo con le BAT n. 3 e 4 della Decisione UE n. 2019/2010, devono essere misurate e registrate **in continuo** nell'effluente gassoso le concentrazioni di: CO, NO<sub>x</sub>, SO<sub>2</sub>, polveri totali, TVOC, HCl, HF, NH<sub>3</sub>, Hg, tenore volumetrico di ossigeno, temperatura, pressione, tenore di vapore acqueo, portata volumetrica.
27. In accordo con la BAT n. 4 e n. 30 le linee di incenerimento dovranno essere dotate di un sistema di campionamento a lungo termine per PCDD/F e PCB-DL da sottoporre a monitoraggio con cadenza mensile.



28. ARPAV potrà richiedere al gestore di sigillare e consegnare all'Agenzia stessa, uno o più campioni prelevati con il sistema di campionamento a lungo termine di cui al punto precedente; l'Agenzia concorderà con il gestore la durata del campionamento e la data di prelievo e consegna del campione; in tali occasioni il gestore non sarà tenuto ad un ulteriore campionamento per il mese di riferimento.
29. Per ogni linea di incenerimento, ai sensi dell'art. 237-*quattordices*, comma 6, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e in accordo con la BAT n. 3 della Decisione UE n. 2019/2010 devono, altresì, essere misurate e registrate in continuo le temperature dei gas nel punto indicato nell'**Allegato E** al presente provvedimento posto in prossimità della parete interna della camera di combustione.
30. Ai sensi dell'art. 237-*quattordices*, comma 7, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., il gestore dell'istallazione è tenuto a misurare **in discontinuo** con cadenza almeno quadrimestrale tutti i parametri delle emissioni in atmosfera elencati nelle tabelle A (nella configurazione esistente), B2 e B3 (nella configurazione di progetto) dell'**Allegato D** al presente provvedimento. Per i **primi dodici mesi dalla data di messa a regime** della Linea 4 il gestore dell'istallazione è tenuto a misurare in discontinuo i succitati parametri almeno ogni tre mesi.
31. Di autorizzare le seguenti ulteriori emissioni:
- le emissioni afferenti allo sfiato E3; il gestore dovrà identificare mediante targhetta il punto di emissione stesso e garantire il corretto e costante funzionamento dei sistemi di abbattimento mediante la manutenzione prevista e i controlli previsti nel Piano di Monitoraggio e Controllo;
  - le emissioni diffuse afferenti ai silos di stoccaggio del carbone attivo, stoccaggio dei prodotti riciclati, silos del bicarbonato di sodio, silos di calce, stoccaggio ceneri; il gestore dovrà identificare mediante targhetta il punto di emissione stesso e garantire il corretto e costante funzionamento dei sistemi di abbattimento (filtro a maniche a presidio dello sfiato di ciascun silos) mediante la manutenzione prevista e i controlli previsti nel Piano di Monitoraggio e Controllo;

#### Gestione delle acque

32. Di autorizzare, ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e del PTA, lo scarico di:
- acque reflue di processo (acque di processo, lavaggio piazzali, spegnimento scorie, spurghi caldaie);
  - acque meteoriche di prima pioggia;
- recapitante in pubblica fognatura (scarico SF1). In fognatura sono recapitate anche le acque reflue assimilate alle domestiche e le acque meteoriche di dilavamento di cui all'art. 39 comma 5 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque (scarico SF4).
33. Di autorizzare, ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e del PTA, gli scarichi delle acque di raffreddamento (denominati SF2 e SF3 per la situazione esistente e SF3 e SF5 per la configurazione di progetto), recapitanti in acque superficiali (Canale Piovego).
34. Le acque di processo, di lavaggio dei piazzali, di spegnimento scorie, di spurgo caldaie e le acque meteoriche di prima pioggia devono essere avviate a trattamento nel depuratore posto a servizio dell'impianto e, solo successivamente, scaricate nella fognatura pubblica attraverso lo scarico individuato con la sigla SF1 (punto indicato nella planimetria posta nell'**Allegato C** del presente atto). Tali acque dovranno rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 152/06 s.m.i., allegato 5 alla parte III, tab.3, colonna scarico in acque superficiali, nonché, le condizioni fissate dal Gestore della pubblica fognatura. I valori limite non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Lo scarico deve essere dotato di misuratore di portata con totalizzatore e di un sistema di campionamento automatico auto svuotante.
35. Le acque di raffreddamento dell'impianto prelevate dal canale Piovego devono essere restituite allo stesso corpo idrico (punti individuati nella planimetria posta nell'**Allegato C** del presente atto con la sigla SF2 e SF3 per la situazione esistente e SF3 e SF5 per la configurazione di progetto) con caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate e senza maggiorazioni di portata, ad eccezione del parametro temperatura che dovrà rispettare i limiti di accettabilità previsti nella tabella 3 "*scarico in acque superficiali*" dell'allegato 5, alla parte III, del D. Lgs. n. 152/06.



36. Il gestore dovrà misurare, con idonei strumenti, le portate delle acque derivate. Sulle stesse linee di derivazione dovranno essere inseriti sensori per la temperatura, pH e conducibilità con misure in automatico e continuo; in particolare, su ciascuna delle linee di scarico dovrà essere presente un sensore di temperatura con misure in automatico e continuo. Inoltre sulle linee di scarico delle acque di raffreddamento deve essere previsto un sistema di campionamento.
37. Tutti gli scarichi dovranno essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'Autorità Competente e, per quelli di propria competenza, dal Gestore del Servizio Idrico Integrato mediante idonei punti di prelievo, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 152/06 s.m.i.. I punti di prelievo (pozzetti fiscali) devono essere segnalati in loco come da planimetria riportata in **Allegato C** al presente provvedimento.
38. Il gestore deve garantire una regolare manutenzione e pulizia delle aree pavimentate, delle caditoie di captazione delle acque di sgrondo e di tutto il sistema di depurazione e convogliamento delle acque, dando evidenza dell'avvenuta manutenzione con apposita reportistica.

#### Rumore

39. Le emissioni acustiche dovranno rispettare quanto previsto dal Piano di Classificazione Acustica del territorio adottato dal Comune di Padova, ai sensi del D.P.C.M. 14 novembre 1997.
40. Il gestore dovrà assicurare la corretta gestione e programmazione degli interventi di manutenzione agli impianti, al fine di garantire il rispetto dei livelli di rumorosità consentiti. In caso di modifica, anche non sostanziale, del ciclo produttivo o delle attrezzature significative, dovrà effettuare una nuova valutazione di impatto acustico ai sensi della L. 447/1995.
41. **Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento** il gestore, in relazione al cronoprogramma degli interventi depositato, dovrà presentare un piano di monitoraggio periodico per la verifica del rispetto dei limiti di inquinamento acustico all'avvio delle varie sezioni impiantistiche, comunicate ai sensi del punto 6 del presente provvedimento. In particolare dovrà essere previsto che, prima dell'avvio della Linea 4, siano eseguite opportune misurazioni fonometriche al fine di verificare con precisione, ad impianti fermi, i livelli sonori del rumore residui a livello dei recettori esposti; entro 90 giorni dall'avvio dei nuovi impianti, dovranno essere eseguite misure fonometriche in prossimità dei recettori esposti, in continuo per almeno 24 ore, al fine di individuare e caratterizzare anche gli sfati. Le verifiche andranno eseguite in periodo di inattività di grilli e cicale. Inoltre in fase di selezione delle apparecchiature da collocare nel locale della facciata nord del fabbricato della linea 4 il gestore dovrà porre attenzione al rumore delle macchine e prevedere, se compatibili con gli spazi e con le esigenze funzionali e manutentive, sistemi di schermatura in prossimità delle sorgenti più significative.
42. Con le frequenze previste dal piano di monitoraggio di cui al punto precedente, il gestore dovrà effettuare una verifica del rispetto dei limiti di inquinamento acustico per mezzo della Valutazione di Impatto Acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, in conformità ai criteri stabiliti dalla DDG ARPAV n. 3 del 29/01/08 (disponibile nella sezione "Agenti fisici/Rumore" del sito web [www.arpa.veneto.it](http://www.arpa.veneto.it)), valutando le condizioni di massima rumorosità dell'impianto. I risultati delle misure dovranno essere corredati dei fattori di incertezza valutati secondo le indicazioni della norma UNI/TR 11326. Il documento dovrà essere trasmesso a Regione del Veneto, Provincia di Padova, ARPAV e Comune di Padova.
43. Qualora la verifica di cui al punto precedente dia evidenza del superamento dei limiti di inquinamento acustico dovrà essere presentata una relazione che descrive gli interventi da realizzare e riporta una valutazione dell'abbattimento atteso, redatta da un tecnico competente di cui all'art. 2 della legge 447/95. Gli interventi da realizzare dovranno essere conformi a quanto previsto dalla BAT n. 37 della Decisione UE n. 2019/2010.

#### Condizioni anomale di funzionamento, incidenti o inconvenienti.

44. Il Gestore è tenuto a dare tempestiva comunicazione, e comunque entro le **8 ore** successive al verificarsi dell'evento, a Regione del Veneto, Provincia di Padova, ARPAV e Comune di Padova, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, di guasti o arresti ai dispositivi di depurazione e misurazione delle emissioni, nonché di superamenti di uno o più valori limite indicati nell'**Allegato D** al presente provvedimento. Analoga comunicazione dovrà essere fornita non appena



ripristinata la completa funzionalità dell'impianto. In tali situazioni è consentito, al fine di mantenere i limiti emissivi di NOx entro i valori indicati nell'Allegato D, l'utilizzo del sistema DeNOx – SNCR, come sistema di Backup nelle linee di incenerimento. Il tempo massimo di utilizzo del sistema SNCR è comunque limitato a 15 giorni/anno per linea.

45. Nei casi di cui al precedente punto, entro le **48 ore** successive all'evento, il Gestore è tenuto a fornire a Regione del Veneto, Provincia di Padova, Comune di Padova ed ARPAV una relazione che in modo sintetico descriva l'evento e le misure adottate per ripristinare le condizioni di normalità. Nel caso in cui l'incidente avvenga di venerdì o in giornata prefestiva la citata relazione dovrà essere prodotta entro le ore 17.00 del primo giorno lavorativo successivo.
46. Ai sensi dell'art. 237-*noviesdecies* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nei casi di cui al precedente punto 44 il Gestore è tenuto ad adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o inconvenienti.
47. In caso di incendio la Società è tenuta ad attuare tutte le misure necessarie a evitare un eventuale sversamento di inquinanti nelle matrici ambientali (acqua o suolo), nonché a dare tempestiva comunicazione secondo quanto stabilito al punto 44 anche all'Ente gestore della pubblica fognatura.  
La Società è inoltre tenuta a predisporre e attuare una procedura di emergenza per la raccolta e lo stoccaggio delle acque di spegnimento, prevedendo l'utilizzo di tutta la capacità di accumulo dell'installazione, nonché di eventuali altre capacità di accumulo.

Periodi massimi di superamento dei limiti emissivi in situazioni di non conformità dei dispositivi di depurazione e misurazione

48. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 237-*octiesdecies* del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. nei casi di superamento dei valori limite di emissione riportati nel presente atto, il Gestore è obbligato ad interrompere, per la singola linea di incenerimento interessata dall'evento, l'alimentazione di rifiuti al forno corrispondente. Nella linea interessata dal superamento del valore limite di emissione, per nessun motivo, si potrà continuare ad incenerire rifiuti per più di 4 ore consecutive al momento del superamento. Le operazioni di incenerimento potranno riprendere solo dopo l'immediata attivazione delle misure volte a superare la problematica e il ripristino delle normali condizioni di esercizio.
49. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 237-*octiesdecies* del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. la durata cumulativa del funzionamento nelle condizioni di cui alla precedente prescrizione 48 in un anno solare dovrà essere inferiore a **60 ore**. La durata di sessanta ore si applica alle linee dell'intero impianto che sono collegate allo stesso dispositivo di abbattimento degli inquinanti dei gas di combustione. In condizioni anomale di funzionamento dei dispositivi di depurazione e di misurazione e altri guasti (di cui al comma 2 dell'art. 237-*octiesdecies* del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.) non dovranno essere superati i valori limite di emissione medi su 30 minuti per i parametri **TOC** e **CO** di cui al punto 2 e 5, lettera b) della lettera A dell'Allegato 1 al Titolo III-bis della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., mentre, per le **polveri totali** non deve, in nessun caso, essere superato il limite di 150 mg/Nm<sup>3</sup>, espresso come media su 30 minuti.
50. In caso di superamento dei limiti di emissione riportati nell'**Allegato D** al presente atto dei parametri misurati in discontinuo, la Ditta dovrà effettuare, in aggiunta a quelli previsti nel PMC, tre controlli nell'arco di un mese. Gli esiti dovranno essere comunicati a Regione del Veneto, Provincia di Padova, ARPAV, nonché, al Comune di Padova al fine di poter adottare i provvedimenti da attuare.
51. In caso di guasto o di temporaneo disservizio dei sistemi di misurazione e registrazione in continuo delle emissioni in atmosfera, al fine della verifica del rispetto dei relativi limiti elencati nell'**Allegato D** del presente atto, la Ditta è tenuta a:
  - a. predisporre entro **48 ore** lavorative dall'insorgere dell'anomalia, e per lo stretto periodo necessario alla riparazione e/o sostituzione dello strumento, un campionamento in continuo per almeno 8 ore del parametro di norma rilevato con lo strumento interessato dal malfunzionamento;
  - b. ripetere il campionamento e la relativa analisi giornalmente per tutto il periodo del disservizio;
  - c. proseguire nel consueto monitoraggio dei parametri di processo e sospendere l'alimentazione dei rifiuti al forno in caso di allarme tecnico;



- d. comunicare tempestivamente agli Enti di Controllo (Provincia ed ARPAV) il guasto occorso ed il tempo previsto per la riparazione e/o sostituzione dello strumento interessato da detto malfunzionamento;
- e. qualora il guasto ai sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni dovesse protrarsi per più di 15 giorni, è obbligatorio sospendere l'alimentazione dei rifiuti alla camera di combustione.

Condizioni di esercizio e periodi massimi di tempo per l'avvio e l'arresto

52. La Ditta è tenuta a garantire che, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, i gas prodotti dal processo di incenerimento siano portati, in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni più sfavorevoli, ad una temperatura di almeno 850° C per almeno due secondi. Tale temperatura deve essere misurata nel punto indicato nell'**Allegato E** al presente decreto, posto in prossimità della parete interna della camera di combustione.
53. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 237-*sexies* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i periodi di tempo per l'avviamento e l'arresto durante i quali non vengono alimentati rifiuti al forno sono quelli fissati nella DGR n. 4139 del 29/12/2009 e contenuti nel parere della Commissione VIA n. 271 del 16/12/2009. In particolare, il tempo di fermata per interventi "esterni" alla camera di combustione è di 4 ore, mentre, per gli interventi "interni" alla camera di combustione è di 36 ore. Il tempo, invece, per l'avviamento è di 18 ore e mezza. Ogni avvio ed arresto dovrà essere annotato nell'apposito registro di manutenzione. Dopo l'interruzione dell'alimentazione dei rifiuti, il tempo minimo per il completamento dell'incenerimento dei rifiuti in griglia per ciascuna linea è fissato come segue:
  - a. Linea 1 e 2: 51 minuti, ovvero 30 minuti qualora sia attuata la procedura di "sgrigliamento";
  - b. Linea 3 e 4: 81 minuti.
54. In conformità all'art. 237-*octies*, co. 11, del D. Lgs. 152/2006, deve essere garantita la piena funzionalità del sistema automatico al fine di impedire l'alimentazione di rifiuti nei seguenti casi:
  - a. all'avviamento, finché non sia raggiunta in camera di combustione la temperatura minima prevista (850 °C);
  - b. qualora la temperatura nella camera di combustione scenda al di sotto di quella minima prevista (850 °C);
  - c. qualora le misurazioni continue degli inquinanti negli effluenti indichino il superamento di uno qualsiasi dei valori limite di emissione, a causa del cattivo funzionamento o di un guasto dei dispositivi di depurazione dei fumi.
55. In conformità all'art. 237-*octies*, comma 6, del D. Lgs. 152/2006, per ciascuna linea d'incenerimento dev'essere garantita la piena funzionalità del sistema automatico che alimenta il bruciatore con il combustibile ausiliario (metano) in modo da evitare, anche nelle condizioni più sfavorevoli, che la temperatura dei gas di combustione, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, scenda al di sotto della temperatura stabilita dalla prescrizione 52 fino a quando vi è combustione di rifiuto.

Requisiti tecnici del sistema di monitoraggio e controllo delle emissioni in atmosfera (SME)

56. Come previsto dall'Allegato 1 al Titolo III-*bis* della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'assicurazione di qualità dei dati prodotti dallo S.M.E. principale (prescritto al punto 26) e dell'eventuale S.M.E. di back-up e la taratura in base ai metodi di misurazione di riferimento, SRM, devono essere eseguite in conformità alla norma UNI EN 14181 e, ove tecnicamente applicabile, alla norma UNI EN 14884. I report di taratura dei sistemi di monitoraggio QAL2/AST dovranno essere trasmessi ad ARPAV, entro 60 giorni dalla esecuzione delle verifiche.
57. Lo SME dovrà garantire il monitoraggio delle emissioni durante i transitori di avvio e arresto dell'impianto. I valori di campo di misura strumentali devono essere scelti in modo che ciascuno strumento del sistema SME sia in grado di misurare le concentrazioni emesse dall'impianto in ogni condizione di esercizio. Il campo di misura da utilizzare deve essere sicuramente superiore ai valori istantanei attesi durante il normale funzionamento, e comunque:
  - a. non inferiore a 1.5 volte il limite su 10 minuti, semiorario o orario, ove applicabili, e tale da ottenere valori medi a loro volta validi;



- b. le condizioni di cui sopra possono essere ottenute, se necessario, con l'adozione di più scale di misura o di più strumenti; in questi casi i criteri di validità devono essere valutati sommando i valori validi provenienti dai 2 analizzatori o dalle due scale in caso di uso di singolo analizzatore. Ciascuno strumento o ciascuna scala devono essere tarati separatamente.
58. Di stabilire che, in attuazione del decreto n. 567 del 30.06.2021, il gestore dovrà a presentare a Regione del Veneto, Provincia di Padova e ARPAV un aggiornamento del Manuale di Gestione dello SME secondo le tempistiche previste nel cronoprogramma trasmesso con nota prot. n. 1599 del 23.12.2020, acquisito al prot. reg. n. 549082 data 24.12.2020, ovvero **entro il 28.02.2022** (due mesi dall'ultimazione dei lavori); tale manuale dovrà essere redatto in accordo alle indicazioni delle linee guida Ispra "Guida tecnica per i gestori dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera (SME) - Aggiornamento 2012".

Piano di Monitoraggio e Controllo/Piano di Gestione Operativa

59. Di stabilire le seguenti prescrizioni relative al Piano di Monitoraggio e Controllo e Piano di Gestione Operativa:
- il controllo delle emissioni degli inquinanti in tutte le matrici, dei parametri di processo e il monitoraggio dei dati e degli interventi agli impianti, dovranno essere eseguiti con le modalità e le frequenze previste, nonché secondo le metodologie di analisi stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
  - le misurazioni e i campionamenti delle diverse emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici dovranno essere effettuate nei punti indicati nella planimetria posta nell'**Allegato C** al presente provvedimento;
  - tutti i dati ottenuti dall'autocontrollo devono poter essere verificati in sede di sopralluogo ispettivo. I dati originali (es. bollette, fatture, documenti di trasporto, rapporti di prova etc.) ed eventuali registrazioni devono essere conservati almeno per 5 anni; è facoltà del Gestore registrare i dati su documenti ad approvazione interna, appositi registri o con l'ausilio di strumenti informatici. Sui referti analitici devono essere chiaramente indicati: l'ora, la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data di effettuazione dell'analisi, gli esiti relativi e devono essere firmati da un tecnico abilitato;
  - in occasione dell'effettuazione dei controlli analitici previsti dal PMC sulle matrici emissioni in atmosfera, acque e rumore la ditta deve comunicare ad ARPAV, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date di esecuzione delle attività di autocontrollo pianificabili, nonché le date fissate per le verifiche e tarature dei sistemi di monitoraggio in continuo.
60. Gli esiti delle analisi previste nel PMC devono essere tenuti a disposizione degli Enti responsabili del controllo e la Ditta è tenuta a predisporre e trasmettere a Regione del Veneto, Provincia di Padova, ARPAV e al Comune di Padova:
- entro **60 giorni** dalla data di chiusura del trimestre interessato, una relazione in cui dovranno essere riportati i dati relativi ai quantitativi di rifiuti trattati, dando evidenza del rispetto dei valori limite e delle prescrizioni autorizzative, nonché, delle condizioni di normalità sulla gestione dell'impianto;
  - entro il **30 aprile di ogni anno**, la relazione tecnica annuale, prevista dall'art 29-*decies* del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., relativa al funzionamento e alla sorveglianza dell'impianto. La relazione deve contenere le informazioni sull'andamento del processo, sulla gestione dell'impianto e sul rispetto dei limiti di emissione previsti dal presente provvedimento, i dati relativi al controllo delle emissioni autorizzate, i risultati dei monitoraggi ambientali in conformità al PMC approvato. La relazione dovrà essere trasmessa su supporto informatico e i dati previsti dalla tabelle del Piano di Monitoraggio e Controllo (con indicato SI" nella colonna 'Reporting') saranno restituiti sulla base del modello fornito da ARPAV (reperibile sul sito <http://ippc.arpa.veneto.it/> [...file foglio di calcolo]). Nella relazione deve essere contenuto anche un resoconto delle ore durante le quali le linee di incenerimento sono state esercitate in condizioni anomale, riferito anch'esso all'anno solare precedente;
  - entro il **30 aprile di ogni anno**, una relazione non tecnica finalizzata alla diffusione sul territorio delle informazioni relative al funzionamento dell'impianto per il tramite dell'"*Osservatorio ambientale sull'inceneritore e sulla gestione rifiuti*" istituito dal Comune di Padova nel 2011.



61. Il Gestore dovrà acquisire i dati e produrre le informazioni su base mensile, da fornire su richiesta degli Enti, relative alle attività impiantistiche e gestionali di:
- attivazione del sistema automatico che impedisce l'alimentazione dei rifiuti;
  - controllo della temperatura nella camera di combustione, in cui si accerti che i gas prodotti dal processo di incenerimento siano portati ad almeno 850 °C per almeno 2 secondi;
  - attivazione eventuale del/i bruciatore/i ausiliario/i.
62. Ai sensi dell'art. 29-*sexies*, comma 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nell'arco della validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale la frequenza delle attività ispettive di ARPAV con oneri a carico del gestore sarà definita in base al piano di ispezione ambientale regionale emanato periodicamente ai sensi art. 29-*decies*, comma 11-*bis* del medesimo decreto.
63. **Entro il 30.06.2023** con riferimento alla configurazione esistente (Linee L1, L2 e L3) il gestore deve trasmettere la versione aggiornata del PMC/PGO Rev. 4 del 18.12.2017, con riferimento alle BAT (in ordine alle pertinenti modifiche relative ai monitoraggi e agli aspetti gestionali), alle condizioni ambientali imposte dal provvedimento di VIA, alle prescrizioni del presente provvedimento e agli esiti delle verifiche di ottemperanza eventualmente già concluse, nonché integrato da:
- una proposta di monitoraggio attraverso il posizionamento di piezometri monte/valle finalizzata al monitoraggio di traccianti specifici nella falda di pertinenza;
  - il Piano di gestione delle condizioni di esercizio anomale (OTNOC) – che costituirà allegato del PMC/PGO – ai sensi della BAT n. 18 della Decisione di Esecuzione UE 2019/2010 del 12 novembre 2019, prevedendo il monitoraggio di eventuali parametri surrogati in alternativa alle misurazioni dirette delle emissioni.

#### Verifica della sussistenza della qualifica RI

64. Le periodiche verifiche sulla sussistenza dell'efficienza energetica dell'impianto dovranno essere effettuate dalla Ditta in conformità al protocollo tecnico analitico trasmesso con nota prot. n. 746 del 04/05/2017 e su cui ARPAV ha espresso un giudizio favorevole. La Ditta è tenuta altresì ad integrare il PMC con i contenuti del suddetto protocollo tecnico analitico.
65. In particolare, la determinazione del p.c.i. da attribuire ai rifiuti per il calcolo dell'efficienza energetica dell'impianto dovrà essere effettuata mediante bilancio energetico su base annuale, in funzione della quantità dei rifiuti alimentati, della produzione di energia nelle varie forme, delle perdite termiche a camino e dell'impianto. In base al protocollo tecnico analitico richiamato alla precedente prescrizione 64, la determinazione del p.c.i. potrà essere supportata da almeno due verifiche di tipo analitico condotte da ARPAV nei periodi estivi e invernali su campioni di rifiuto ritenuti rappresentativi.

#### Ulteriori disposizioni

66. Il Gestore dovrà comunicare alla Regione del Veneto, alla Provincia di Padova e ad ARPAV ogni eventuale richiesta di variazione del PMC; ogni variazione al PMC è soggetta a presa d'atto formale da parte di questa Amministrazione, sentiti i pareri della Provincia di Padova e di ARPAV.
67. Il Gestore è tenuto a comunicare a Regione del Veneto, Provincia di Padova e ad ARPAV qualunque variazione in ordine ai nominativi del/i soggetto/i responsabile/i dell'esecuzione del PMC e del tecnico responsabile dell'impianto, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dell'interessato.
68. Nella gestione dell'impianto la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto dal D. lgs. 152 del 2006, con particolare riferimento alla parte IV, Titolo III - bis, anche se non espressamente richiamato nel presente provvedimento e ad osservare le seguenti ulteriori prescrizioni:
- Sui rifiuti non provenienti da utenze domestiche, codificati con il cosiddetto "codice a specchio", deve essere accertato il carattere di non pericolosità. Da tale verifica sono esclusi i rifiuti sanitari a rischio infettivo;
  - i rifiuti speciali in ingresso potranno essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica e deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le





- eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato. Tale omologa dovrà essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente da produttore originario e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa potrà essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative. Qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto potrà essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore originario. L'omologa del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta;
- c. i rifiuti pericolosi costituiti da rifiuti sanitari a rischio infettivo potranno essere inceneriti se privi di altre caratteristiche di pericolo (riferimento: Allegato 3 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio come sostituito dal regolamento Commissione Ue n. 1357/2014). Detti rifiuti non necessitano di un preventivo campionamento prima del loro trattamento in impianto e pertanto delle conseguenti analisi ma, in ogni caso, devono essere accompagnati da una dichiarazione del produttore che attesti l'assenza, tra i costituenti dei rifiuti stessi, di sostanze pericolose elencate nell'allegato I al D. Lgs. n. 152/2006, parte IV;
- d. i rifiuti provenienti da attività ospedaliere costituiti da farmaci e da rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo dovranno essere opportunamente confezionati e caricati in tramoggia senza manipolazione diretta. Per manipolazione diretta si intende un'operazione che generi un rischio infettivo per gli operatori;
- e. i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere introdotti direttamente nel forno, senza essere mescolati con altre tipologie di rifiuti prima del riversamento in tramoggia. È ammesso il caricamento contemporaneo alla bocca del forno di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo con altre categorie di rifiuti;
- f. la Ditta è tenuta ad assicurare che tutti i contenitori di rifiuti pericolosi di natura sanitaria siano contrassegnati con etichette o targhe ben visibili per dimensioni e collocazione, apposte sui recipienti stessi. Le aree di stoccaggio devono essere dotate di opportuna cartellonistica indicante la tipologia e la pericolosità dei rifiuti contenuti; in ogni caso il deposito preliminare e/o messa in riserva dei medesimi non deve, di norma, superare i 5 giorni dal ricevimento;
- g. lo smaltimento dei rifiuti prodotti nelle linee di incenerimento costituiti da ceneri pesanti (scorie), ceneri leggere e altri rifiuti derivanti dai processi di incenerimento, nonché, di abbattimento delle emissioni in atmosfera dovrà avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e dispersioni nell'ambiente. In caso di incidenti o spandimenti fortuiti, che nel corso dell'attività possono verificarsi, è fatto obbligo alla Ditta di procedere all'immediato recupero dei rifiuti dispersi ed al ripristino ambientale;
- h. i contenitori utilizzati per la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti (es. big-bag) dovranno avere caratteristiche tali da garantire la tenuta delle polveri;
- i. durante l'esercizio dell'impianto le scorie, le ceneri ed i fanghi derivanti dall'abbattimento delle emissioni dovranno essere stoccati, in attesa dello smaltimento, in piazzole impermeabilizzate o in cassoni scarrabili a tenuta; le eventuali acque di dilavamento dovranno essere coltate ed inviate al trattamento presso adeguato impianto di depurazione;
- j. nelle apposite aree di stoccaggio diverse dalla fossa, deve essere presente un'idonea cartellonistica che consenta l'identificazione chiara e univoca della tipologia di rifiuto stoccata e la natura pericolosa o non pericolosa della stessa. Inoltre, lo stoccaggio di rifiuti allo stato liquido può avvenire solo mediante l'impiego di serbatoi e/o contenitori e in aree munite di idoneo bacino di contenimento.
69. Per quanto attiene gli aspetti della sicurezza la Ditta, oltre a dover rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., dovrà attuare i contenuti del piano di sicurezza redatto ai sensi dell'art. 22 c. 2, lett. d) della L. R. n. 3/2000. Inoltre dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L. R. n. 3/2000.
70. Il Gestore al momento della cessazione definitiva dell'attività è tenuto a valutare quanto previsto dall'art. 29-sexies, comma 9-quinquies del D. Lgs. n. 152/2006, nonché a inviare tutti i rifiuti presenti in installazione a



idonei impianti di smaltimento e/o recupero e procedere con la dismissione dell'installazione in condizioni di massima sicurezza ai sensi dell'art. 237-*octies*, comma 10, del D. Lgs. n. 152/2006, ripristinando, infine, l'area in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico del Comune di Padova.

71. Ai sensi di quanto stabilito dalla DGR n. 2721 del 29.12.2014, le garanzie finanziarie devono avere una durata non inferiore a 3 anni. Nel caso di polizze con durata inferiore a quella di validità del presente atto la Ditta è tenuta a procedere con il rinnovo delle stesse almeno 6 (sei) mesi prima della naturale scadenza delle garanzie prestate. Anche in questo caso, trascorso inutilmente il termine indicato alla precedente prescrizione, l'autorizzazione integrata ambientale deve intendersi sospesa, senza ulteriore preventiva comunicazione da parte della Regione del Veneto.
72. In caso di mancato rinnovo e/o revoca della registrazione EMAS e/o certificazione ISO 14001, la Ditta è tenuta - entro il termine di 90 giorni dalla decadenza della registrazione e/o certificazione stessa, salvo motivata deroga concessa dall'Ente garantito - ad adeguare l'importo delle garanzie finanziarie, ricalcolato senza la prevista riduzione. Rimane sottinteso che trascorso inutilmente il termine indicato l'autorizzazione integrata ambientale deve intendersi sospesa.
73. La Ditta è autorizzata ad esercire l'impianto solo se in possesso di una regolare polizza RC inquinamento stipulata in conformità alla vigente normativa regionale in materia. L'attestazione dell'avvenuto rinnovo della polizza RC inquinamento da parte della Ditta deve essere presentata alla Provincia di Padova entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa. La mancata regolarità della polizza RC inquinamento e/o la carenza del rinnovo comportano la sospensione dell'autorizzazione integrata ambientale.
74. Di revocare e sostituire con il presente provvedimento il decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 78 del 6 settembre 2017, nonché, i successivi decreti n. 2 del 8 gennaio 2018, n. 48 del 29 giugno 2018 e n. 567 del 30 giugno 2021.
75. Di dare atto che il presente provvedimento, conclusivo dell'endoprocedimento di cui alla DGR n. 568/2018, dovrà essere compreso nel provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, il quale sarà adottato a conclusione del procedimento dal Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio (o suo delegato).
76. Di dare atto che il presente provvedimento esplicherà efficacia a far data dalla pubblicazione del provvedimento autorizzatorio unico regionale del quale il presente atto è parte integrante.
77. Di pubblicare l'oggetto del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
78. Di informare che gli obblighi di notifica del presente provvedimento verranno indicati e assolti a seguito della pubblicazione integrale del provvedimento autorizzatorio unico regionale nel quale il presente atto verrà compreso.
79. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.
80. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dalla legge.
81. Di dare atto che l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta le conseguenze previste dal D.Lgs. n. 152/06 s.m.i. e l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

**Dott. Paolo Giandon**  
**FIRMATO**

**Allegato A al Decreto n. 27 del 02.02.2022**

Tipologie di rifiuti ammesse all'impianto:

<b>CER</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
02 01 02	Scarti di tessuti animali
02 01 03	Scarti di tessuti vegetali
02 01 04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 02 02	Scarti di tessuti animali
02 02 03	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 99	Rifiuti non specificati altrimenti
02 05 01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 99	Rifiuti non specificati altrimenti
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero
03 01 05	Segatura trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
03 03 07	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
04 01 09	Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
04 02 09	Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, elastomeri)
04 02 10	Materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)
04 02 15	Rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
04 02 21	Rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22	Rifiuti da fibre tessili lavorate
07 02 99	Rifiuti non specificati altrimenti
07 05 12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
07 05 14	Rifiuti solidi diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13*
07 05 99	Rifiuti non specificati altrimenti
07 06 99	Rifiuti non specificati altrimenti
08 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti
08 03 18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 18 03 17
08 04 10	Adesivi e sigillanti di scarto diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
09 01 07	Carte e pellicole per fotografia contenenti argento o composti dell'argento
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 03	Imballaggi in legno
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi
15 01 06	Imballaggi in materiali misti
15 01 09	Imballaggi in materia tessile
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02*
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti
16 03 06	Rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05*
17 02 01	Legno
17 02 03	Plastica
18 01 02	Parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03*)
18 01 03*	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
18 01 04	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)
18 01 07	Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06*



18 01 09	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08*
18 02 01	Oggetti da taglio (eccetto 18 02 02 )
18 02 02*	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
18 02 03	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
18 02 06	Sostanze chimiche diverse da quelli di cui alla voce 18 02 05*
18 02 08	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07*
19 02 03	Miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
19 02 06	Fanghi prodotti da trattamenti chimico fisici, diversi da quelli di cui alla voce 190205
19 05 01	Parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 02	Parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
19 05 03	Compost fuori specifica
19 05 99	Rifiuti non specificati altrimenti
19 08 01	Vaglio
19 08 02	Rifiuti dell'eliminazione della sabbia
19 08 05	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 09	Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili
19 08 12	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
19 08 14	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19 08 99	Rifiuti non specificati altrimenti
19 09 04	Carbone attivo esaurito
19 09 99	Rifiuti non specificati altrimenti
19 10 04	Fluff – frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03*
19 12 01	Carta e cartone
19 12 04	Plastica e gomma
19 12 07	Legno, diverso da quello di cui alla voce 19 12 06*
19 12 08	Prodotti tessili
19 12 10	Rifiuti combustibili (CDR combustibile derivato da rifiuti)
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11*
19 13 02	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01*
19 13 04	Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03*
20 01 01	Carta e cartone
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10	Abbigliamento
20 01 11	Prodotti tessili
20 01 25	Oli e grassi commestibili
20 01 28	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27*
20 01 30	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29*
20 01 32	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31*
20 01 38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37*
20 01 39	Plastica
20 01 41	Rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera
20 01 99	Altre frazioni non specificate altrimenti
20 02 01	Rifiuti biodegradabili
20 02 03	Altri rifiuti non biodegradabili
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	Rifiuti da mercati
20 03 03	Residui della pulizia stradale
20 03 04	Fanghi delle fosse settiche
20 03 06	Rifiuti della pulizia delle fognature



20 03 07	Rifiuti ingombranti
20 03 99	Rifiuti urbani non specificati altrimenti



## Allegato B al Decreto n. 27 del 02.02.2022


Quantitativi di rifiuti complessivamente stoccabili in impianto.

Riferimento in planimetria (allegato C)	Rifiuto in ingresso	mc	tonnellate
1	Fossa L1 + L2	1.000	10.000
2	Fossa L3	20.000	
3	Rifiuti Sanitari	200	20

Riferimento in planimetria (allegato C)	Rifiuto prodotti	CER	mc	tonnellate
4	Scorie L1 + L2	190112	60	1.900
5	Scorie L3	190112	900	
6	Ceneri (L1, L2 e L3) in sili	190113	620	380
7	Ceneri (L1, L2 e L3) in big bags	190113	200	120
8	Sabbie da pulizia caldaie	120117 120116*	50	30
9	Fanghi da depurazione	190813*	20	40
10	Refrattari da demolizione	161106 161105 *	20	40
11	Materiale isolante da coibentazione	170604 170603 *	30	10
12	Rottame ferroso	170407 190102	30	60
13	Rifiuto non conforme	da assegnare	20	30
14	Legno da imballaggi	150203	10	da stimare
15	Oli esausti	130205*	2	0,7
16	Batterie usate	160601*	1	Circa 1
17	Neon	200121*	1	0,2
18	Assorbenti e stracci	150202*	5	1

## Note:

- 3 - Sanitari: non esiste un vero e proprio stoccaggio; possono rimanere depositati all'interno di opportuni cassoni chiusi (o casse mobili) scatoloni per le fasi operative (2-5 gg); i cassoni vengono alloggiati in vani chiusi o comunque coperti.
- 8 - Sabbie da pulizia caldaie: big bags 25 + 25 big bags (stoccaggio L1 - L2 + stoccaggio L3) pari a circa 30 t
- 9 - Fanghi da depuratore: 2 cassoni scarrabili pari a circa 40 t
- 10 - Refrattari da demolizione: 2 cassoni scarrabili pari a circa 40 t
- 11 - Materiale da coibentazione: circa 30 big bags pari a circa 10 t
- 12 - Rottame ferroso: 2 cassoni scarrabili pari a circa 60 t
- 13 - Rifiuto non conforme: 2 cassoni scarrabili pari a circa 30 t
- 14 - Legno da imballaggi: 1 cassone scarrabile
- 15 - Oli esausti in opportuno deposito
- 18 - Assorbenti e stracci da attività manutentive: circa 5 Big Bag



- LEGENDA :
- ① POSIZIONE 1: fasso contenimento rifiuti L1 e L2
  - ② POSIZIONE 2: fasso contenimento rifiuti L3
  - ③ POSIZIONE 3: rifiuti ospedalieri
  - ④ POSIZIONE 4: deposito scorie bacino Linee 1-2, davanti edificio vecchi spogliatoio
  - ⑤ POSIZIONE 5: deposito scorie Linea 3, limite est del fabbricato "corpo fasso"
  - ⑥ POSIZIONE 6: deposito cenere Linea 1, 2, 3
  - ⑦ POSIZIONE 7: deposito cenere in big bags
  - ⑧ POSIZIONE 8: deposito sabbie da pulizie caldaie, zona centrale del fabbricato "corpo fasso" Linea 3, lato nord
  - ⑨ POSIZIONE 9: deposito fanghi da depurazione acque, zona ovest dell'impianto, adiacente alla cabina elettrica
  - ⑩ POSIZIONE 10: deposito rivestimenti caldaie, zona centrale dell'impianto, su lato ovest del piazzale di manovra
  - ⑪ POSIZIONE 11: deposito materiale isolante, zona centrale del fabbricato "corpo fasso" Linea 3, lato nord
  - ⑫ POSIZIONE 12: deposito ferro e acciaio, zona sud dell'impianto, adiacente all'ingresso da argine Piovego
  - ⑬ POSIZIONE 13: deposito rifiuto non conforme, zona sud dell'impianto, piazzale fosse scarico rifiuti
  - ⑭ POSIZIONE 14: deposito legno da imballaggio, zona sud dell'impianto, piazzale fosse scarico rifiuti
  - ⑮ POSIZIONE 15: deposito scarti olio minerale, zona ovest dell'impianto, adiacente al magazzino
  - ⑯ POSIZIONE 16: deposito batterie di piombo, zona ovest dell'impianto, adiacente al magazzino
  - ⑰ POSIZIONE 17: deposito neon, zona ovest dell'impianto, adiacente al magazzino
  - ⑱ POSIZIONE 18: deposito assorbenti e strocci, zona centrale del fabbricato "corpo fasso" Linea 3, lato nord



PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO





## Allegato D al Decreto n. 27 del 02.02.2022

Valori limite di emissione in atmosfera.

Tabella A: Valori limite nella configurazione esistente

	Parametro	UdM	LIMITI (1) L1 - L2 - L3		
			medie semiorarie		media giornaliera
			(100%) A	(97%) B	
Misure in continuo	1 Polvere totale	mg/Nm <sup>3</sup>	20	10	5
	2 Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori espresse come carbonio organico totale (TOC)	mg/Nm <sup>3</sup>	20	10	10
	3 Acido cloridrico (HCl)	mg/Nm <sup>3</sup>	50	10	8
	4 Acido fluoridrico (HF)	mg/Nm <sup>3</sup>	1,5	< 1,5	0,75
	5 Biossido di zolfo (SO <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	100	50	40
	6 Monossido di azoto (NO) e biossido di azoto (NO <sub>2</sub> ) espressi come NO <sub>2</sub>	mg/Nm <sup>3</sup>	250	200	80
	7 Monossidi e biossidi di azoto (NO <sub>x</sub> ) in caso di DeNO <sub>x</sub> SNCR	mg/Nm <sup>3</sup>	250	200	180
	8 Ammoniaca (NH <sub>3</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	10	< 10	10
	9 Monossido di carbonio (CO)	mg/Nm <sup>3</sup>	100 (su 30 min) 150 (su 10 min)		30
11 Mercurio e suoi composti, espressi come mercurio (Hg)	mg/Nm <sup>3</sup>	0,03		0,02	
Misure periodiche	10 Cadmio e suoi composti, espressi come cadmio (Cd) Tallio e suoi composti, espressi come tallio (Tl)	mg/Nm <sup>3</sup>	0,02 in totale (2) (valore limite emissione medio ottenuto con periodo di campionamento minimo di 30 min e massimo di 8 ore)		
	12 Antimonio e suoi composti espressi come antimonio (Sb) Arsenico e suoi composti espressi come arsenico (As) Piombo e suoi composti espressi come piombo (Pb) Cromo e suoi composti espressi come cromo (Cr) Cobalto e suoi composti espressi come cobalto (Co) Rame e suoi composti espressi come rame (Cu) Manganese e suoi composti espressi come manganese (Mn) Nickel e suoi composti espressi come nickel (Ni) Vanadio e suoi composti espressi come vanadio (V)	mg/Nm <sup>3</sup>	0,3 in totale (3) (valore limite emissione medio ottenuto con periodo di campionamento minimo di 30 min e massimo di 8 ore)		
	13 Diossine e Furani (PCDD + PCDF)	ng/Nm <sup>3</sup>	0,05 (valore limite di emissione medio ottenuto con periodo di campionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore)		
	14 Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	mg/Nm <sup>3</sup>	0,01 (valore limite di emissione medio ottenuto con periodo di campionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore)		
	15 Policlorobifenili (PCB-DI)	ng/Nm <sup>3</sup>	0,1 (valore limite di emissione medio ottenuto con periodo di campionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore)		

(1) I limiti sono riferiti a gas secchi, 11% O<sub>2</sub>, a condizioni normali (1 atm, 0 °C).(2) Il valore limite è pari a 0,05 mg/Nm<sup>3</sup> fino al 03.12.2023 termine per adeguamento alle BATC per gli impianti esistenti (Decisione UE n. 2019/2010).(3) Il valore limite è pari a 0,5 mg/Nm<sup>3</sup> fino al 03.12.2023 termine per adeguamento alle BATC per gli impianti esistenti (Decisione UE n. 2019/2010).



Tabella B: Valori limite nella configurazione di progetto – Linea 3 e Linea 4

Tabella B.1 - Parametri misurati in continuo (1)					
Parametro	Medie semiorarie (L3 – L4)		Medie giornaliere		Rif. BATC (2)
	A (100%)	B (97%)	Concentrazione (L3 – L4)	Flusso di massa (L3+L4)	
Polveri	20 mg/Nm <sup>3</sup>	10 mg/Nm <sup>3</sup>	3 mg/Nm <sup>3</sup> (3)	720 g/h	BAT n. 25
TVOC	20 mg/Nm <sup>3</sup>	10 mg/Nm <sup>3</sup>	10 mg/Nm <sup>3</sup>	2.200 g/h	BAT n. 30
HCl	50 mg/Nm <sup>3</sup>	10 mg/Nm <sup>3</sup>	6 mg/Nm <sup>3</sup> (Linea 4) 8 mg/Nm <sup>3</sup> (Linea 3)	1.680 g/h	BAT n. 28
HF	1,5 mg/Nm <sup>3</sup>	<1,5 mg/Nm <sup>3</sup>	0,75 mg/Nm <sup>3</sup>	165 g/h	BAT n. 28
SO <sub>2</sub>	100 mg/Nm <sup>3</sup>	50 mg/Nm <sup>3</sup>	30 mg/Nm <sup>3</sup> (Linea 4) 40 mg/Nm <sup>3</sup> (Linea 3)	8.400 g/h	BAT n. 28
NO <sub>x</sub>	225 mg/Nm <sup>3</sup>	180 mg/Nm <sup>3</sup>	70 mg/Nm <sup>3</sup> (4)	16.800 g/h	BAT n. 29
NH <sub>3</sub>	10 mg/Nm <sup>3</sup>	<10 mg/Nm <sup>3</sup>	8 mg/Nm <sup>3</sup> (5)	1.920 g/h	BAT n. 29
CO	Valori limiti previsti dal punto 5 della parte A dell'Allegato 1 al Titolo III-bis alla Parte Quarta (100 mg/Nm <sup>3</sup> come valore medio su 30 minuti, 150 mg/Nm <sup>3</sup> come valore medio su 10 minuti).		30 mg/Nm <sup>3</sup>	6.600 g/h	BAT n. 29
Hg	30 µg/Nm <sup>3</sup>	-	20 µg/Nm <sup>3</sup>	-	BAT n. 31

- (1) Tutti i valori limite sono riferiti a gas secchi a una temperatura di 273,15 K e una pressione di 101,3 kPa; livello di ossigeno di riferimento è pari a 11% vol. secco.
- (2) Il riferimento è la Decisione UE n. 2019/2010.
- (3) Il valore limite per la Linea 3 è 5 mg/Nm<sup>3</sup> fino a due anni dalla data di pubblicazione del PAUR.
- (4) Il valore limite per la Linea 3 è 80 mg/Nm<sup>3</sup> fino a due anni dalla data di pubblicazione del PAUR.
- (5) Il valore limite per la Linea 3 è 10 mg/Nm<sup>3</sup> fino a due anni dalla data di pubblicazione del PAUR.

Tabella B.2 - Parametri misurati in discontinuo (1)			
Parametro	Media del periodo di campionamento		Rif. BATC (2)
	Linea 3	Linea 4	
Cd+Tl	0,02 mg/Nm <sup>3</sup>	0,02 mg/Nm <sup>3</sup>	BAT n. 25
Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V	0,3 mg/Nm <sup>3</sup>	0,3 mg/Nm <sup>3</sup>	BAT n. 25
PCDD/F + PCB diossina-simili	0,08 ng WHO-TEQ/Nm <sup>3</sup> (3)	0,06 ng WHO-TEQ/Nm <sup>3</sup> (3)	BAT n. 30
IPA	0,01 mg/Nm <sup>3</sup>	0,01 mg/Nm <sup>3</sup>	-
Hg	20 µg/Nm <sup>3</sup>	20 µg/Nm <sup>3</sup>	BAT n. 31

- (1) Tutti i valori limite sono riferiti a gas secchi a una temperatura di 273,15 K e una pressione di 101,3 kPa; livello di ossigeno di riferimento è pari a 11% vol. secco.
- (2) Il riferimento è la Decisione UE n. 2019/2010.
- (3) Il limite si riferisce a un periodo di campionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore. Le modalità di calcolo sono quelle previste dal punto 4 della parte A dell'Allegato 1 al Titolo III-bis alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Tabella B.3 - Parametri misurati in discontinuo (1)			
Parametro	Limite nel periodo di campionamento a lungo termine		Rif. BATC (2)
	Linea 3	Linea 4	
PCDD/F + PCB diossina-simili	0,1 ng WHO-TEQ/Nm <sup>3</sup> (3)	0,08 ng WHO-TEQ/Nm <sup>3</sup> (3)	BAT n. 30

- (1) Tutti i valori limite sono riferiti a gas secchi a una temperatura di 273,15 K e una pressione di 101,3 kPa; livello di ossigeno di riferimento è pari a 11% vol. secco.
- (2) Il riferimento è la Decisione UE n. 2019/2010.
- (3) Il limite si riferisce a un periodo di campionamento compreso tra 2 e 4 settimane. Le modalità di calcolo sono quelle previste dal punto 4 della parte A dell'Allegato 1 al Titolo III-bis alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..





**Allegato E al Decreto n. 27 del 02.02.2022**

Punti per la misurazione e registrazione in continuo delle temperature dei gas.

**TEMPERATURA POST COMBUSTIONE LINEA 1-2**


**LINEA 1**








**LINEA 2**







TEMPERATURA POST COMBUSTIONE LINEA 3 (T2sec)

